

## PROTOCOLLO D'INTESA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

Tra

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (C.F: \_\_\_\_\_) in qualità di legale rappresentante/amministratore delegato della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e partita iva numero \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'impresa predetta – da una parte -

e

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale in forza del Decreto Sindacale n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella sede del Comune stesso, dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Maurizio Canavese (Cod. fiscale 01126920014) che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio e con i poteri di cui all'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;– dall' altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

### PREMESSO CHE

- a) La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- b) In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- c) Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

- e) Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- f) Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" che contempla un elenco di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi con l'obiettivo di ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas nel settore dei trasporti;
- g) Il Regolamento 2023/1804/UE, che abroga la Direttiva 2014/94/UE a decorrere dal 13 aprile 2024, stabilisce degli obiettivi mandatori per la diffusione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, al fine di garantire una rete adeguata in tutto il territorio europeo e rafforzando altresì i principi di interoperabilità e trasparenza a beneficio degli utenti finali.
- h) Il legislatore italiano ha adottato diverse misure volte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio nazionale, anche con misure di semplificazione e agevolazione, stabilendo che *"I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico"* (Art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.ii. di seguito "DL Semplificazioni").
- i) Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, inoltre, il medesimo DL Semplificazioni prevede la presentazione, da parte del soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, di un'unica istanza per l'occupazione di suolo pubblico e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione, con obbligo da parte della pubblica amministrazione competente di rilasciare il provvedimento entro il termine di 30 giorni. Il Comune è tenuto a pubblicare l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale e, decorsi i successivi quindici giorni, può essere rilasciata l'autorizzazione dal soggetto istante. Si prevede inoltre che nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da più soggetti e non siano tutti compatibili con la disponibilità di spazi pubblici per la ricarica, l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di una procedura valutativa trasparente non discriminatoria.
- j) Da ultimo, la Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ("DL PNRR"), ha introdotto il principio del silenzio-assenso per le istanze presentate ai sensi dell'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni in relazione ai soli progetti ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Investimento 4.3, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, ferma restando la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine dei 30 giorni, nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- k) Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- l) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- m) La presenza di poche infrastrutture per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- n) L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- o) Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- p) Il soggetto che installa e gestisce le infrastrutture di ricarica composte da uno o più punti di ricarica (di seguito "Infrastrutture di Ricarica" o "IdR") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, deve controllare gli accessi e occuparsi della gestione quotidiana delle infrastrutture, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- q) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle IdR curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi, ivi inclusa l'eventuale assistenza tecnica agli utenti finali (guidatori di veicoli elettrici) tramite call center dedicato. Inoltre, garantisce l'interoperabilità delle IdR mettendole a disposizione sulle principali piattaforme di e-roaming e/o stipulando accordi di interoperabilità diretta con i principali eMSP di mercato, che con propri strumenti (es. APP) e autonome politiche commerciali, erogano i servizi di ricarica agli utenti finali, occupandosi dell'autenticazione del cliente e della gestione del pagamento;
- r) ogni stazione di ricarica del concessionario è gestita e mantenuta mediante l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione da remoto, in grado di garantire l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura, mediante l'interoperabilità, a tutti gli automobilisti elettrici, rispondendo alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- s) Il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano"), di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, prevede nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica" obiettivi specifici relativi all'implementazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica ad uso pubblico entro il 31 dicembre 2025, in particolare (i) almeno 7500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci); e (ii) almeno 13755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 Kw (nel seguito TIPO B o veloci).
- t) L'implementazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR è demandata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che, con Decreti Ministeriali n. 10 (centri urbani) e 11 (superstrade) del 12 gennaio 2023, nonché successivi avvisi pubblici n. 332 e 333 del 10 maggio 2023 ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto in relazione all'anno 2023, pari a complessivi 127.116.925 e le modalità di presentazione di proposte progettuali finalizzate alla

realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del PNRR. In relazione alla procedura di selezione per il riconoscimento dei contributi PNRR a fondo perduto per l'annualità 2023, EXWI è risultata ammessa al riconoscimento dei benefici in relazione a più di 1800 proposte progettuali di infrastrutture di ricarica da installare in cinque Regioni.

- u) Con Decreto Ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 2 maggio 2024, il MASE ha definito i criteri e le modalità di partecipazione per le procedure di selezione finalizzate al riconoscimento dei contributi per le restanti annualità 2023 254.208.175 euro e 2024 98.951.450 euro (di seguito, "**DM 18 marzo 2024**"). In particolare, si prevede che il soggetto interessato disponga di un titolo autorizzativo, tra cui, inter alia, "aver sottoscritto un protocollo di *intesa con il Comune, vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;*" (art. 6, comma 1, lett. f, n. IV). Con successivo Decreto Direttoriale del 28 giugno 2024, è stato approvato l'avviso pubblico recante le modalità e i requisiti delle proposte progettuali per l'ammissione ai contributi di cui al DM 18 marzo 2024 (di seguito, "**Avviso Pubblico del 28 giugno**"). • EXWI è interessata a partecipare a tale procedura di selezione indetta dal MASE con DM 18 marzo 2024, mediante la presentazione di proposte progettuali relative anche nel territorio di competenza del Comune.

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE**

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - PREMESSE.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

#### **Art. 2 - OGGETTO.**

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una nuova rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici su porzioni di suolo concesse a titolo gratuito dal Comune, come meglio specificato nell'Allegato 1.

L'Allegato 1 potrà essere modificato e integrato congiuntamente tra le Parti, anche successivamente alla stipula del presente Protocollo, anche in base alla disponibilità di potenza sulla rete di distribuzione locale e allo sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti.

#### **Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.**

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di IdR da concordare tra le Parti, compreso tra un minimo di 1 ("**Fase 1**") ed un massimo di 2 ("**Fase 2**"), da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra le aree individuate nell'elenco sub Allegato 1 (relativo a Fase 1) e eventuali altre da definire congiuntamente in Fase 2. Nella scelta delle aree sarà data priorità a quelle individuate sub Allegato 1.

Le aree di installazione e il numero di IdR definitive saranno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di \_\_\_\_\_ al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata in Fase 1 come da sub Allegato 1, indipendentemente dal numero di IdR concordato tra le Parti ed indicato all'Allegato 1, \_\_\_\_\_ potrà installare a sua discrezione, anche in tempi diversi ma sempre all'interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di IdR superiore a quello concordato ed indicato all'Allegato 1 ma comunque per un totale di IdR non superiore al numero massimo di 2, a meno che ciò venga preventivamente concordato tra le Parti.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, \_\_\_\_\_ contatterà il Comune per fissare un appuntamento per l'effettuazione di un sopralluogo tecnico – congiuntamente al distributore di zona - presso le aree individuate in sub Allegato 1, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'installazione. Nel caso di esito negativo di tale verifica in una o più delle predette aree \_\_\_\_\_ informerà il Comune in merito all'impossibilità di procedere con l'installazione delle IdR nella/e predetta/e aree e le Parti potranno congiuntamente stabilire se individuare o meno una nuova localizzazione per la/le IdR.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE IdR.**

Fatta eccezione per i tempi richiesti per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e per altre ipotesi non prevedibili, le Infrastrutture di Ricarica installate da \_\_\_\_\_ saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica, allo stato attuale, non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere uno smartphone o un dispositivo identificativo cliente \_\_\_\_\_ (es. tessera, key fob, etc.). Verrà peraltro garantita da \_\_\_\_\_ la possibilità di attivare e pagare la ricarica direttamente in loco, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento o scaricare alcuna applicazione specifica.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, stante la rapida evoluzione della tecnologia, non è escluso che \_\_\_\_\_ possa utilizzare, in futuro, soluzioni tecnologicamente diverse rispetto a quanto attualmente rappresentato.

#### **Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.**

Con il presente protocollo Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto in narrativa;

Il concessionario si impegna altresì a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, ovvero tramite società terze nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune, all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle IdR per veicoli elettrici; le aree di installazione si intendono definitivamente individuate e concordate tra le Parti a seguito dell'invio al Comune, da parte di \_\_\_\_\_, dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio da parte del Comune delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico;
- Realizzare la proposta progettuale, da presentare all'Amministrazione Comunale (allegata alla presente);
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle IdR e provvedere alla loro installazione, precisando esplicitamente che tali infrastrutture restano di proprietà di \_\_\_\_\_;

- provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà del concessionario richiedendo al distributore locale di energia elettrica una nuova connessione intestata a \_\_\_\_\_;
- esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma \_\_\_\_\_ per l'intera durata del presente Protocollo e provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della IdR; si specifica che la manutenzione ordinaria e straordinaria, non solo da remoto, sono a carico di \_\_\_\_\_ per tutta la durata del Protocollo;
- mantenere l'Infrastruttura di Ricarica del concessionario, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- utilizzare energia elettrica di provenienza certificata da fonte rinnovabile;
- adeguare tutta la strumentazione delle IdR agli obblighi normativi;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- provvedere alle attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove, imprevedibili ed estranee alla volontà delle Parti, imposte da legge o da regolamenti; al verificarsi di questa fattispecie, il Comune si impegna a concedere a \_\_\_\_\_ un sito alternativo e dalle medesime caratteristiche ove installare le IdR, sottoscrivendo un nuovo protocollo d'intesa alle medesime condizioni previste nel presente Protocollo.
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alle IdR, con specifica esclusione del pagamento di TOSAP, COSAP e Canone Unico sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dalle IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica, come previsto dalla Legge n.120/2020;

Il Comune si impegna a:

- individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte del concessionario all'interno del sito di sua proprietà;
- mettere a disposizione, a titolo gratuito e senza il pagamento di alcun corrispettivo o onere preliminare e successivo, le porzioni di suolo necessarie al posizionamento e all'utilizzo delle IdR per tutta la durata del presente Protocollo, mantenendone l'idoneità a tale utilizzo. Tali porzioni di suolo comprendono tutti gli spazi necessari al posizionamento e al collegamento delle IdR alla rete elettrica, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, i contatori, i collegamenti elettrici ed eventuali cabine di trasformazione;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni essenziali per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità del concessionario medesimo con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

- fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, provvedendo ad emissione di specifiche ordinanze.
- far rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica e fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli riservati vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica. In caso di sosta successiva al completamento della ricarica, \_\_\_\_\_ potrà applicare una tariffa mirata a disincentivare l'utilizzo della stazione oltre il termine della ricarica;
- concedere a \_\_\_\_\_ la facoltà di recesso dal presente Protocollo, laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove, imprevedibili ed estranee alla volontà delle Parti, imposte da legge o da regolamenti che determinino l'impossibilità di proseguire nella gestione delle stazioni di ricarica, o siano antieconomiche per l'equilibrio economico finanziario;
- riconoscere a \_\_\_\_\_ la facoltà di installare, per tutta la durata del Protocollo, le ulteriori IDR indicate come opzionali in Allegato 1.

#### **Art. 6 - DURATA.**

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Il Comune si riserva sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante stipula di nuovo accordo.

#### **Art. 7 – COSTI**

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

#### **8. GARANZIE**

È stata sottoscritta idonea polizza assicurativa RCT n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la compagnia \_\_\_\_\_ e polizza assicurativa alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la compagnia \_\_\_\_\_ che tiene indenne il Comune da tutti i rischi di installazione e che prevede adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.

#### **Art. 8 - NON ESCLUSIVITA'**

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici/Privati.

#### **Art. 9 – COMUNICAZIONE**

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

**Art. 10 - RISERVATEZZA.**

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

**Art. 11 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.**

Il Comune prende atto e accetta che il concessionario è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici installati, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e l' EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione dell'accordo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

**Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del Protocollo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 (di

seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei clienti, per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (dal GDPR, e ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Protocollo per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché da ogni eventuale danno e/o pregiudizio – ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

#### **14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di \_\_\_\_\_ in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa \_\_\_\_\_.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

#### **15. RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE.**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico del concessionario.

#### **Art. 15 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.**

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Per il Comune:

PEC: \_\_\_\_\_

Con riferimento alle informazioni relative alle IdR, \_\_\_\_\_ potrà mettere a disposizione, previa richiesta da parte del Comune, uno strumento accessibile tramite portale web, che consente di fornire al Comune le seguenti informazioni:

- geolocalizzazione (coordinate GPS) con individuazione della IdR su mappa dedicata e visualizzazione dell'indirizzo;
- stato della IdR (disponibile, occupato, in manutenzione);
- caratteristiche della IdR (potenza massima, tipologia corrente - AC/DC - e tipologia di prese);
- dati di utilizzo delle IDR, in maniera statistica, anonima e aggregata (numero di ricariche, kWh erogati, prenotazioni effettuate e tempo di occupazione della presa senza ricarica);
- statistiche relative all'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle IdR (risparmio in termini di emissioni CO<sub>2</sub>, PM<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, rumore veicoli equivalenti, risparmio economico per salute e ambiente).

#### **18. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231**

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorrruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione dell'accordo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento dell'accordo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Il Comune dichiara di essere stato portato a conoscenza, tramite idonea informativa reperibile sul sito internet \_\_\_\_\_, delle disposizioni contenute nel Decreto, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo da essa adottato ai sensi del Decreto (nel seguito, il "Modello"), nonché nel Codice Etico di \_\_\_\_\_.

Il Comune, nell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo, si impegna a tenere un comportamento rispettoso delle regole di comportamento di cui al Modello, al Codice Etico e al Decreto.

In particolare, il Conduttore si impegna affinché nessuno dei suoi Soggetti Apicali e/o dei suoi Soggetti Sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto, assuma comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti e/o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa insorgere la responsabilità amministrativa di \_\_\_\_\_.

Il Comune dichiara, infine, di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di \_\_\_\_\_ e di fare quanto in suo potere affinché l'Organismo di Vigilanza possa svolgere le proprie attività ispettive e di vigilanza, obbligandosi a collaborare con esso, qualora richiesto. Il Conduttore si impegna, a tal fine, ad informare l'Organismo di Vigilanza, nelle modalità previste dalla Procedura Whistleblowing adottata da \_\_\_\_\_, nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello, del Codice Etico o del Decreto o, comunque, venga a conoscenza di talune delle circostanze per le quali, in base al Modello, sussiste l'obbligo di comunicazione.

\_\_\_\_\_ garantisce al Comune che non subirà alcuna conseguenza in ragione della sua eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale.

Fermo quanto precede, il Comune riconosce espressamente che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo legittima \_\_\_\_\_ a risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta, in ogni caso, ferma la responsabilità del Comune per le perdite, i danni e le spese derivanti a \_\_\_\_\_ dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal presente articolo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra Parte in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere ai principi di cui ai punti precedenti, nonché ai piani attuati per porvi rimedio. In tale ambito, ciascuna Parte si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto dei principi e delle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

In caso di violazioni dei principi di cui ai punti precedenti, in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Protocollo, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Protocollo e di richiedere il risarcimento dei danni.

## 20. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Per il Comune di San Maurizio Canavese \_\_\_\_\_.

Per il concessionario \_\_\_\_\_.

San Maurizio Canavese, data\_\_\_\_\_

Firma autografa sostituita digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

**ALLEGATO 1 – IDENTIFICAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE E NUMERO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA IDR (FASE 1)**

<b>INDIRIZZO</b>	<b>IDR DA INSTALLARE (FASE 1)</b>